

## IVA

---

### **Asili: scelta tra fattura o quietanza di pagamento**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il campo di attività degli asili è **esente dall'Iva** ai sensi dell'[articolo 10, n. 21, D.P.R. 633/1972](#) che dispone quanto segue: **“sono esenti dall'imposta: ...21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”**.

Le prestazioni rese nell'ambito di tale attività **non rientrano nell'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#)**, relativo ai commercianti al minuto ed esercenti attività assimilate, per i quali **l'emissione della fattura non è obbligatoria**; tale articolo si riferisce alle **operazioni esenti** ai sensi dell'[articolo 10, numeri da 1 a 5 e ai n. 7, 8, 9 16 e 22 D.P.R. 633/1972](#).

Per tale motivo il documento giustificativo delle operazioni degli asili non può essere lo scontrino o la ricevuta fiscale ma **esclusivamente la fattura**, di cui all'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), **emessa in formato elettronico a partire dal 1° gennaio 2019** con natura dell'operazione **N4 - operazione esente**.

In tal senso deve essere intesa anche la **risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate** in occasione dell'incontro con il CNDCEC del **15 gennaio 2019**, in tema di fatturazione elettronica:

**“2.19. Gli asili nido sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese? Qualora si optasse per l'emissione della fattura elettronica come gestire la fattura emessa ad entrambi i genitori con due codici fiscali?”**

**Gli esoneri valgono per i forfettari, per i soggetti in regime di vantaggio e quelli in regime di 398 (con volume di attività commerciale non superiore a 65.000 euro nell'anno precedente. La FE viene intestata ad uno dei due genitori e in campo a descrizione libera (es, descrizione) viene inserito il CF dell'altro genitore”.**

Tuttavia, ai sensi dell'[articolo 36-bis D.P.R. 633/1972](#), il contribuente che ne abbia data **preventiva comunicazione**, è **dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione** relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'[articolo 10](#), ad eccezione di quelle indicate ai **numeri 11 (oro da investimento), 18 (sanitarie), e 19 (ricovero e cura enti ospedalieri)**, fermo restando **l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate**, l'obbligo di registrazione degli acquisti e l'**obbligo di rilasciare la fattura quando richiesta dal cliente**; lo stesso, non può detrarre l'Iva sugli acquisti e

importazioni ed è **esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva**.

Per quanto concerne l'obbligo di emettere la fattura **se richiesta dal cliente**, si precisa che tale documento, qualora sia relativo alle **operazioni esenti** per cui è stata richiesta la dispensa dagli adempimenti, **assume rilevanza soltanto per il soggetto richiedente** e, conseguentemente, il soggetto che ha rilasciato il documento è dispensato dai conseguenti adempimenti e formalità (**circolare 10 luglio 1979 n. 19/363378**).

La scelta dell'opzione, di cui all'[articolo 36-bis](#), deve essere **esercitata preventivamente nella dichiarazione annuale** relativa all'anno precedente e ha **effetto per almeno un triennio**, fino a revoca.

In base al **D.P.R. 442/1997**, la comunicazione **non rileva ai fini della validità dell'opzione** ma la sua omissione comporta **esclusivamente riflessi ai fini sanzionatori**: è sufficiente il **comportamento concludente**.

**MODELLO IVA 2019**  
 Periodo d'imposta 2018

	CODICE FISCALE												
<b>QUADRO VO OPZIONI</b>	<b>QUADRO VO</b> <b>OPZIONI</b>												
	<b>Mod. N.</b>												
<b>Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revoca agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto</b>	<b>VO1</b> Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	<b>Opzione</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>											
	<b>VO2</b> LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	<b>Opzione</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Revoca</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>											
	<b>AGRICOLTURA</b> – Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati		<b>Rinuncia</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Revoca</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>										
	<b>VO3</b> – Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA – Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA		<b>Opzione</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Revoca</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Opzione</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Revoca</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Opzione</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Revoca</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>										
	<b>VO4</b> Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ		<b>Opzione</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Revoca</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>										
	<b>VO5</b> Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI		<b>Opzione</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Revoca</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>										

Come chiarito dalle Istruzioni relative al Rigo VO5 “la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che comunicano di essersi avvalsi, a decorrere dal 2018, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti elencate all'articolo 10, fatta eccezione per quelle esenti indicate ai numeri 11, 18 e 19 dello stesso articolo 10.”

In altri termini, l'**esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione** per il soggetto che applica la dispensa dagli adempimenti *ex articolo 36-bis*, comporta che non debba essere emesso **alcun documento di certificazione dei corrispettivi**, nemmeno scontrino o ricevuta fiscale (**risoluzione 25/07/1985 n. 320230, risoluzione 11/10/1985 n. 344766, circolare 05/02/1993 n. 14/585101**).

La dispensa riguarda gli **obblighi di fatturazione e registrazione** di cui agli [articoli 21](#)

(emissione fattura), [23 \(registro fatture di vendita\)](#) e [24 \(registro dei corrispettivi\)](#) D.P.R. 633/1972 (circolare 10/07/1979 n. 19/363378).

La richiesta del **giustificativo per il corrispettivo** pagato nell'anno precedente, utile ai fini della detrazione delle spese in dichiarazione dei redditi da parte dei genitori, può essere soddisfatta con una **quietanza di pagamento** che richiede l'applicazione della **marca da bollo da 2 euro, se di importo superiore a 77,47 euro** ([risoluzione 73/E/2009](#)).

L'introduzione della **fattura elettronica non cambia la regola dell'articolo 36-bis: chi ha esercitato l'opzione è dispensato dalla fatturazione elettronica**, mentre chi non l'ha esercitata era già obbligato ad emettere fattura analogica ante 2019 e, da quest'anno, è tenuto ad **emettere fattura elettronica**, a meno che non abbia esercitato l'**opzione nella dichiarazione annuale Iva 2019**.

Per quanto concerne, infine, la **trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019**, di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#), l'obbligo ricade in generale sui soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) e, quindi, **non riguarda gli asili**.

Master di specializzazione

**LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)